



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 050/8913070
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS

Roma, 29 marzo 2022
Prot. PF/RS 0053/22

OGGETTO: *Nuove disposizioni sull'emergenza Covid-19 a seguito del DL 24 marzo 2022.*

Gentili Signore, Illustri Signori,

facendo seguito alla precedente comunicazione dello scorso 3 febbraio (PF/RS 0018/22), comunico che il Consiglio dei Ministri, con decreto legge dello scorso 24 marzo, ha fissato la cessazione dello stato di emergenza Covid-19 dal prossimo 30 aprile p.v. (pur essendo ancora previste una serie di restrizioni durante questa fase di “progressivo rientro nell’ordinario” che dovrebbe terminare entro il 31 dicembre 2022).

Rimane dunque ancora relativamente complessa una definitiva regolamentazione del nostro settore sportivo essendo la normativa nazionale soggetta a costanti aggiornamenti dovuti all’evoluzione dello stato dei pandemia COVID-19 (monitoraggio epidemiologico) ma anche alla possibilità che le Amministrazioni locali possano emanare ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, prevedendo misure derogatorie (più restrittive).

In sintesi, allo stato risulta che:

– dal 1° fino al 30 aprile 2022 per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da

vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto (il cd. green pass rafforzato, invece, è previsto per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso);

– sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

– non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, e i bambini di età inferiore ai sei anni.

– per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni;

– i titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste;

– l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 e il c.d. green pass rafforzato sono ancora necessari per l'accesso a servizi di ristorazione svolti (al banco o al tavolo) al chiuso.

Da quanto sopra sintetizzato si può ritenere che, almeno fino al prossimo 30 aprile 2022, sia ancora necessario il possesso di un green pass base (da vaccinazione, guarigione o test) da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla manifestazione sportiva e l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non più necessariamente FFP2) nelle occasioni di scarso distanziamento.

Cordiali saluti,

Il Presidente
Roberto Santucci